

Le attività di intrattenimento negli alberghi

**La disciplina del diritto d'autore
Il trattamento fiscale degli intrattenimenti e degli spettacoli**

A cura di
Federica Bonafaccia e Carmine Tolino

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
00187 Roma – Via Toscana 1

Progetto grafico di Noemi Moauro.
Tipografia Copygraphic, Roma.
Finito di stampare nel mese di novembre 2003.

E' vietata la riproduzione , anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, non autorizzata.

Per legge la fotocopia è lecita solo per uso personale purchè non danneggi l'autore. Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita ed è punita con una sanzione penale (art. 171 legge n.633/41).

Chi fotocopie un libro, chi mette a disposizione i mezzi per fotocopiare, chi comunque favorisce questa pratica commette un furto e opera ai danni della cultura.

Indice

Premessa.....	5
La disciplina del diritto d'autore	7
2. La musica d'ambiente trasmessa attraverso apparecchi radiotelevisivi e strumenti meccanici.....	9
Pagamento dei compensi.....	9
Responsabilità dell'azienda	10
Facilitazioni per gli iscritti alla Federazione	10
Facilitazioni per le attività stagionali	11
Le tipologie di strumenti e apparecchi	12
Compensi per diritti di autore.....	13
Apparecchi o strumenti posti negli ambienti comuni:	14
Apparecchi o strumenti posti nelle camere:	14
Inadempienze	16
Contestazioni.....	16
Imposte e diritti di segreteria.....	16
3. Trattenimenti musicali e spettacoli	17
Tipi di trattenimento.....	17
Permesso spettacoli e trattenimenti	18
Programma musicale.....	18
Pagamento dei compensi.....	19
Natura dei trattenimenti.....	19
Compensi anno 2003.....	20
Riduzioni e agevolazioni.....	23
Inadempienze	23
Poteri di accesso	24
Contestazioni.....	24
Imposte e diritti di segreteria.....	24

La disciplina fiscale degli intrattenimenti e degli spettacoli.	25
1. Premessa.....	25
2. L'imposta sugli intrattenimenti.....	26
3. I presupposti dell'imposta sugli intrattenimenti.....	27
4. La base imponibile e la determinazione ordinaria dell'imposta.....	30
5. La base imponibile ed il calcolo forfetario dell'imposta.	32
6. Il regime Iva per gli intrattenimenti ed i giochi.	33
7. L'accertamento in materia di imposta sugli intrattenimenti.	37
7.1 Segue: le tipologie di accertamento nella fase transitoria.	39
7.2. Segue: il nuovo sistema di accertamento e i c.d. misuratori fiscali.	41
8. Le sanzioni.	43
9. Il contenzioso.	46
10. Prospettive di riforma: la legge delega sulla riforma del sistema tributario italiano - cenni-.	46
11. La disciplina fiscale delle attività di spettacolo -Cenni-.	47

Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640

Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999 n.544

Premessa

E' noto a tutti come le attività di intrattenimento siano ormai diventate parte integrante del servizio offerto dalle nostre imprese.

L'offerta di intrattenimento musicale è infatti un servizio molto gradito dalla clientela, che lo considera ormai indissolubilmente legato al più ampio concetto di accoglienza.

Spesso, però, gli alti costi e le complesse procedure per ottenere i necessari permessi disincentivano i nostri imprenditori dall'offrire tale servizio ai propri clienti.

Nell'obiettivo di accrescere l'utilizzo della musica d'autore all'interno degli alberghi la nostra Federazione ha da molti anni instaurato con la SIAE un rapporto di collaborazione, finalizzato a ridurre quanto più possibile i costi del diritto d'autore, e soprattutto a semplificare le complesse procedure autorizzatorie.

Questa Guida intende fornire una corretta informazione alle imprese sulle attuali possibilità concesse dagli accordi stipulati con la SIAE e dalle normative vigenti, e contribuire così ad accrescere l'offerta di intrattenimento e raggiungere il grande potenziale di utilizzo ancora disponibile.

A tal fine, si è pensato di offrire, con la presente trattazione, anche una panoramica sulla disciplina tributaria della materia e ciò al fine di permettere, anche ai singoli imprenditori, sia di districarsi tra una normativa che, a causa del tecnicismo e delle continue novelle, finisce per apparire ostica e confusa che di operare, grazie al linguaggio per quanto possibile comprensibile, una scelta maggiormente consapevole delle eventuali attività da programmare e ciò avendo riguardo ai costi, anche tributari, delle stesse.

IL PRESIDENTE

Bernabò Bocca



1. La disciplina del diritto d'autore

a cura di Federica Bonafaccia

La legge italiana sul diritto di autore, in attuazione di Convenzioni internazionali, protegge le opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed al cinema.

La legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" riconosce infatti all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica delle proprie opere di ingegno.

La funzione di intermediazione - per conto e nell'interesse degli autori - nella tutela delle opere stesse, è attribuita in via esclusiva alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).

Secondo il primo comma dell'articolo 15 della legge 633 l'autore ha il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare la sua opera in pubblico, sia gratuitamente che a pagamento.

Tale principio è però soggetto ad alcune deroghe, tassativamente elencate nel secondo comma, dove si stabilisce che non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Le ipotesi elencate nel secondo comma dell'articolo 15 sono state fino ad oggi interpretate dalla giurisprudenza non come ipotesi "esemplificative", ma bensì come tassative eccezioni alla regola generale del diritto esclusivo di utilizzazione.

Viene comunque considerata pubblica l'esecuzione musicale non tanto sulla base del luogo in cui la stessa viene effettuata, ma soprattutto in considerazione della sua destinazione al pubblico. L'articolo 58 della legge 633 stabilisce inoltre che per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo apparecchi riodiffusivi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso, che viene determinato periodicamente d'accordo tra la SIAE e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Tale principio, esteso ovviamente a tutte le nuove forme di esecuzione musicale in uso negli alberghi, ha consentito alla FEDERALBERGHI di stipulare con la SIAE due Convenzioni, finalizzate a ridurre il più possibile per le aziende alberghiere associate gli oneri connessi con l'utilizzazione del repertorio musicale protetto.

2. La musica d'ambiente trasmessa attraverso apparecchi radiotelevisivi e strumenti meccanici

La materia è disciplinata dall'accordo SIAE-FEDERALBERGHI stipulato il 10 febbraio 1959 e aggiornato più volte nel tempo.

Lo stesso riguarda i compensi dovuti agli autori di musica per le esecuzioni gratuite che avvengono occasionalmente negli alberghi mediante strumenti meccanici, apparecchi radio o televisione o altri apparecchi a disposizione dei clienti.

Secondo la legge sul diritto di autore, infatti, l'esistenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico di apparecchi o strumenti meccanici idonei a diffondere la musica del repertorio protetto dalla SIAE crea l'obbligo di ottenere il "**nulla osta**" dell'Agenzia della SIAE e di pagare i diritti di autore.

L'Accordo stabilisce le modalità di pagamento e l'entità dei compensi dovuti dalle aziende alberghiere agli autori per **le diffusioni occasionali di musica**, effettuate gratuitamente, e cioè per la diffusione della cosiddetta "**musica d'ambiente**". La diffusione di musica in occasione di veri e propri trattenimenti (balli, piano-bar, spettacoli vari) è invece disciplinata dall'Accordo sui "trattenimenti musicali", stipulato con la SIAE, sempre da FEDERALBERGHI nel 1999.

Pagamento dei compensi

L'Accordo stabilisce l'obbligo di pagare tali compensi in abbonamento. L'abbonamento viene stipulato generalmente per un anno, ma può riguardare anche un periodo di tempo inferiore.

I compensi dovuti alla SIAE per la diffusione di “musica d’ambiente” variano a seconda del tipo di strumento o apparecchio, del numero di apparecchi e della categoria dell'albergo. Gli Accordi sottoscritti con la SIAE consentono alle aziende associate alla FEDERALBERGHI di ottenere **un risparmio che varia da un minimo del 30% per la musica diffusa con strumenti posti nelle sale comuni fino ad oltre il 50% per la diffusione di musica nelle camere d'albergo.**

Responsabilità dell'azienda

Della mancata richiesta del "nulla osta" e del mancato pagamento dei diritti è responsabile direttamente l'azienda, anche quando l'apparecchio o lo strumento meccanico esistente nell'albergo non sia di sua proprietà.

Facilitazioni per gli iscritti alla Federazione

Alle aziende regolarmente associate alle Organizzazioni territoriali aderenti alla FEDERALBERGHI, ovvero direttamente da quest'ultima rappresentate ai fini dell'Accordo, vengono applicate le riduzioni di seguito descritte qualora esse presentino alle agenzie della SIAE il "certificato", rilasciato dalla FEDERALBERGHI.

Il certificato va presentato tassativamente entro:

- il mese di febbraio per gli abbonamenti annuali,
- il mese di gennaio o luglio per gli abbonamenti semestrali,
- i primi quindici giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre per gli abbonamenti trimestrali,

- i primi dieci giorni di ciascun mese per gli abbonamenti mensili.

Nel caso in cui il certificato venisse presentato in ritardo rispetto a tali date l'Azienda perderà il diritto alla concessione delle particolari riduzioni, salvo proroghe che potranno concordarsi tra la SIAE e la FEDERALBERGHI o tra le Sedi regionali della SIAE e le Associazioni territoriali degli alberghi limitatamente agli abbonamenti annuali e semestrali.

L'abbonamento dà la facoltà di effettuare esecuzioni musicali gratuite (escluso però il "ballo" - sia pure occasionale - anche se di poche coppie) con lo strumento o apparecchio per tutta la durata dell'abbonamento.

Nei casi di abbonamento parziale, rispetto all'abbonamento annuale, il compenso deve essere ragguagliato rispettivamente: a $\frac{3}{5}$ (ossia il 60%) per l'abbonamento semestrale, a $\frac{2}{5}$ (ossia il 40%) per l'abbonamento trimestrale, ad $\frac{1}{5}$ (ossia il 20%) per l'abbonamento mensile.

Facilitazioni per le attività stagionali

Alle aziende alberghiere che svolgono attività stagionale, è consentito di stipulare abbonamenti periodici, nella misura e con i criteri previsti dall'Accordo, ma **senza tenere conto dei periodi solari**. I periodi di abbonamento dovranno avere, comunque, decorrenza dall'inizio di ogni mese. Ad esempio:

l'albergo con apertura estiva dal 1/5 al 30/9 potrà stipulare un abbonamento semestrale entro il mese di Maggio;

l'albergo con apertura invernale dal 1/2 al 30/4 potrà stipulare un abbonamento trimestrale entro i primi quindici giorni di febbraio.

Le tipologie di strumenti e apparecchi

Gli strumenti e gli apparecchi sono stati suddivisi nei seguenti tipi:

I Tipo - pianoforti, pianole, autopiani, piccoli fonografi (a cassetta, a tromba, ecc. non muniti di amplificatori elettrici), nonché strumenti musicali a disposizione dei clienti.

II Tipo - fonografi o grammofoni elettrici con amplificatori elettrici installati nell'interno dell'apparecchio stesso (esclusi i grammofoni a gettone detti "juke boxes").

III Tipo - semplici apparecchi radioriceventi (esclusi i fonografi, pick-up, grammofoni, ecc.), ossia: apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante installato nell'interno dell'apparecchio stesso.

IV Tipo - altoparlanti staccati dallo strumento o apparecchio.

V Tipo - apparecchi televisivi (esclusi i fonografi, pick-up, ecc.) ossia: apparecchi TV con video non superiore a 27 pollici (cm. 70 circa di diagonale).

VI Tipo - apparecchi elettrogrammofoni a gettone, a moneta o a pulsante (juke-boxes) ed altri apparecchi simili.

VII Tipo - fonovisori (apparecchi automatici riproduttori di suono con video a moneta, a gettone o a pulsante), videoregistratori.

VIII Tipo - filodiffusione.

IX Tipo - apparecchi a nastro magnetico o simili (magnetofoni).

XIII Tipo – apparecchi multimediali – pc internet.

Compensi per diritti di autore

I compensi variano in relazione al tipo di strumento ed alla categoria dell'Azienda (da 1 a 5 stelle). La tabella con i compensi viene annualmente aggiornata dalla SIAE sulla base di eventuali mutamenti nel valore della moneta.

COMPENSI ANNO 2003

Categoria dell'albergo	I – III Strumenti musicali e apparecchi radio	V Televisori	VI Juke-Box	VIIa Video juke box Fonovisori	VIIb Video registratore	II-VIII - IX - XIII Grammofoni Filodiffusori Nastri magnetici Pc internet
1 STELLA NORMALE RIDOTTO	€39,75 €27,82	€124,61 €87,23	€105,81 €74,07	€249,76 €174,83	€374,37 €262,06	€91,31 €63,92
2 STELLE NORMALE RIDOTTO	€47,80 €33,46	€155,23 €108,66	€105,81 €74,07	€249,76 €174,83	€374,37 €262,06	€109,57 €76,70
3 STELLE NORMALE RIDOTTO	€67,14 €47,00	€347,52 €243,26	€105,81 €74,07	€249,76 €174,83	€374,37 €262,06	€182,62 €127,83
4 STELLE NORMALE RIDOTTO	€78,42 €54,89	€515,63 €360,94	€105,81 €74,07	€249,76 €174,83	€374,37 €262,06	€228,27 €159,79
5 STELLE NORMALE RIDOTTO	€92,38 €64,67	€638,09 €446,66	€105,81 €74,07	€249,76 €174,83	€374,37 €262,06	€268,02 €187,61

Come è rilevabile dalla tabella, quindi, alle Aziende associate alla Federazione viene riconosciuta **una riduzione del 30%** sui normali compensi stabiliti dalla SIAE per ciascun tipo di apparecchio o strumento.

Il compenso base, previsto nella tabella per il televisore, si intende per schermi fino a 27 pollici. Per schermi superiori a 27 pollici il compenso base viene raddoppiato.

Per ciascun altoparlante staccato è dovuto un compenso pari al 10% del compenso base dell'apparecchio al quale è collegato.

Apparecchi o strumenti posti negli ambienti comuni:

I compensi dovuti per gli **apparecchi televisivi installati negli ambienti comuni** sono ulteriormente ridotti del 10% qualora l'albergo non sia fornito di licenza di ristorante o bar aperto alla clientela esterna.

Per ogni strumento o apparecchio **dello stesso tipo**, in più rispetto al primo, installato **negli ambienti comuni**, si applicano i seguenti criteri:

- **per il secondo** strumento o apparecchio, un nuovo abbonamento con la riduzione del 10%;
- **per il terzo** strumento o apparecchio e per ciascuno dei successivi, un nuovo abbonamento con la riduzione del 20%.

Il compenso dovuto per il Videoregistratore assorbe quello previsto per il televisore, ove quest'ultimo sia inferiore, e viceversa.

Apparecchi o strumenti posti nelle camere:

Per gli strumenti o apparecchi **dello stesso tipo installati nelle camere**, si applicano i seguenti criteri:

per ciascuno degli apparecchi dal 1° al 10°	7,5% del compenso base
per ciascuno degli apparecchi dall'11° al 50°	3,5% del compenso base
per ciascuno degli apparecchi dal 51° al 100°	2,5% del compenso base
per ciascuno degli apparecchi dal 101° al 250°	2% del compenso base
per ciascuno degli apparecchi oltre il 250°	0,5% del compenso base

Per gli apparecchi installati nelle camere d'albergo, oltre allo sconto generale del 30%, **le aziende associate hanno diritto ai seguenti ulteriori sconti**, cumulabili tra loro:

- **sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere d'albergo;**
- **sconto aggiuntivo del 10%** se tali apparecchi sono in misura pari o superiore al 90% del numero totale delle camere. Tale sconto aggiuntivo è invece del 5% se tali apparecchi sono in misura pari o superiore al 50% del numero totale di camere.

Nell'ipotesi in cui gli **apparecchi** siano installati unicamente nelle camere, e non quindi negli ambienti comuni, per il primo apparecchio dovrà essere corrisposto il compenso base previsto per gli apparecchi installati negli ambienti comuni.

Qualora nelle singole camere siano installati più apparecchi **di tipo diverso** (ad esempio radio e/o filodiffusione e/o televisione e/o videoregistratore) è **dovuto un unico supplemento per ogni camera**, calcolato secondo il metodo sopra descritto, prendendo come base il compenso dell'apparecchio o strumento di importo superiore, e precisamente:

- in caso di installazione di radio + filodiffusione, il supplemento sarà calcolato sul compenso base relativo alla filodiffusione;
- in caso di installazione di radio + filodiffusione + televisore, il supplemento sarà calcolato sul compenso base relativo al televisore;
- in caso di installazione di televisore + videoregistratore, il supplemento sarà calcolato sul compenso base più elevato.

Inadempienze

In caso di accertata inadempienza ad una qualsiasi delle norme contenute nell'Accordo o nel "permesso" rilasciato dalla SIAE, l'Azienda sarà tenuta, oltre che al pagamento dei diritti senza alcuna riduzione, anche al pagamento di una penale non superiore a tre volte l'importo dei diritti di autore dovuti.

Contestazioni

In caso di contestazione, l'oggetto della contestazione - previo versamento dell'importo dei diritti di autore richiesti dall'Agenzia della SIAE - dovrà essere deferito: in prima istanza alle competenti Sedi regionali della SIAE ed alle Organizzazioni territoriali aderenti alla FEDERALBERGHI, ed in seconda istanza alla Direzione Generale della SIAE ed alla Presidenza della FEDERALBERGHI.

Imposte e diritti di segreteria

I compensi, determinati come sopra, sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%.

Per il rilascio dei permessi e delle quietanze è dovuto all'Agente SIAE un diritto di segreteria, stabilito in misura fissa.

Infine, la SIAE riscuote per conto della Federazione una quota associativa pari al 15% sulla somma totale dovuta da ciascuna azienda a titolo di compensi per diritti di autore, al netto dell'IVA e del diritto di segreteria.

3. Trattenimenti musicali e spettacoli

La materia è disciplinata dall'accordo da FEDERALBERGHI stipulato con la SIAE il 19 maggio 1999 .

Lo stesso è entrato in vigore il 1° luglio 1999 e riguarda **la esecuzione di composizioni musicali in trattenimenti e manifestazioni musicali gratuiti o a pagamento organizzati all'interno di alberghi e villaggi turistici.**

Rientrano nell'Accordo anche i **cosiddetti “trattenimenti speciali”** quali i veglioni e le festività familiari (matrimoni, comunioni, eccetera).

Tipi di trattenimento

Rientrano nell'Accordo i seguenti tipi di trattenimento o manifestazione musicale:

- a) *Ballo*: trattenimento danzante con musica registrata o eseguita dal vivo organizzato e programmato all'interno della struttura alberghiera, anche se non effettuato in sala appositamente allestita;
- b) *Concertino*: il trattenimento con musica dal vivo o strumento meccanico che non costituisce motivo di richiamo prevalente del pubblico, effettuato in concomitanza con il servizio di bar o ristorante, e che non deve dar luogo a trattenimento danzante organizzato o abituale;
- c) *Spettacolo musicale*: concerto, balletto, varietà, eccetera;
- d) *Spettacolo cinematografico*: la proiezione con qualunque mezzo di opere filmiche in sala o spazio appositamente predisposto.

Il semplice utilizzo, al di fuori dei casi suddetti, di apparecchi TV, radio, eccetera, o di strumenti musicali, dà luogo

solamente al pagamento dei compensi previsti nello specifico Accordo “Musica d’ambiente diffusa attraverso strumenti e apparecchi meccanici”.

Permesso spettacoli e trattenimenti

L’azienda che intende organizzare i trattenimenti oggetto dell’Accordo deve richiedere preventivamente il “Permesso Spettacoli e Trattenimenti” all’Ufficio della SIAE territorialmente competente e fornire tutti gli elementi previsti dall’Accordo per la determinazione dei compensi.

Il Permesso può avere validità **periodica**, quando i trattenimenti siano organizzati in modo gratuito ed abbiano carattere ricorrente.

Resta fermo l’obbligo di richiedere un nuovo permesso allorché intervengano variazioni, oltre che dei parametri della struttura alberghiera, degli elementi già comunicati ai fini della determinazione dei compensi, con particolare riferimento a:

- tipologia del trattenimento
- modalità della partecipazione del pubblico.

Nel caso, invece, di manifestazioni aggiuntive a quelle già dichiarate nel permesso periodico, rientranti nel periodo di validità e con medesime caratteristiche e parametri, l’Azienda dovrà fornire preventiva comunicazione scritta alla SIAE.

Il titolare dell’Azienda è comunque responsabile di eventuali manifestazioni organizzate da terzi nei locali dell’Azienda senza autorizzazione della SIAE.

Programma musicale

L’azienda deve consegnare all’Agente della SIAE il programma musicale, sottoscritto dal direttore delle esecuzioni, entro i termini di legge. L’omissione o l’aggiunta

di composizioni musicali comporta il pagamento delle penali previste nel Permesso.

Pagamento dei compensi

Il pagamento dei compensi per diritti di autore deve essere effettuato:

- a) in anticipo per i trattenimenti gratuiti e mensilmente nel caso di abbonamenti periodici;
- b) in anticipo nel caso di trattenimenti gratuiti speciali;
- c) per i trattenimenti a pagamento, entro il termine previsto nel Permesso.

Nei casi di cui al punto b) dovrà essere costituito un “**deposito cauzionale**” a garanzia del regolare pagamento dei compensi, proporzionato alla importanza del trattenimento e comunque non superiore al 70% del prevedibile importo dei compensi dovuti alla SIAE. Il predetto deposito si intende libero ed infruttifero.

Natura dei trattenimenti

I trattenimenti si distinguono in “**gratuiti**”, “**gratuiti speciali**” e “**non gratuiti**”.

Trattenimenti gratuiti

Si considerano **gratuiti** i trattenimenti e le manifestazioni musicali per i quali non si richiede per la partecipazione agli stessi nessuna forma di pagamento specifico, diretto o indiretto, anche sotto forma di obbligo di consumazioni, e che non siano pubblicizzati all'esterno.

Per i trattenimenti gratuiti è previsto il pagamento alla SIAE di un compenso giornaliero, indipendente dalla durata del trattenimento, stabilito convenzionalmente in via forfettaria sulla base dei seguenti parametri:

- tipo di trattenimento;
- categoria dell'albergo;
- numero di posti letto.

Per i primi 50 posti letto il compenso è fisso, ed è diverso a seconda del tipo di trattenimento e della categoria dell'albergo. Per i posti letto successivi al 50°, occorre moltiplicare il compenso aggiuntivo riportato nella tabella (diverso a seconda del tipo di trattenimento e della categoria dell'albergo) per il numero di posti letto eccedenti i primi 50. Per comodità di calcolo, il compenso aggiuntivo va moltiplicato per ogni tranche di 5 posti letto, dal 51° in poi. Il compenso giornaliero non potrà essere inferiore al COMPENSO FISSO previsto per i primi 50 posti letto.

Compensi anno 2003

TIPO DI TRATTENIMENTO	CATEGORIA	COMPENSO FISSO GIORNALIERO	
		Fino a 50 posti letto	Dal 51° in poi per tranches di 5 posti letto
BALLO	1, 2 STELLE	€22,23	€0,13
	3 STELLE	€24,40	€0,40
	4, 5 STELLE	€27,66	€0,62
CONCERTINO	1, 2 STELLE	€16,81	€0,03
	3 STELLE	€18,98	€0,06
	4, 5 STELLE	€20,61	€0,13
SPETTACOLO MUSICALE	1, 2 STELLE	€21,15	€0,09
	3 STELLE	€23,32	€0,37
	4, 5 STELLE	€24,40	€0,56
SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO	1, 2 STELLE	€14,64	€0,03
	3 STELLE	€15,73	€0,06
	4, 5 STELLE	€17,36	€0,09

Ad esempio: Albergo a tre stelle con 150 posti letto:

Ballo: il compenso giornaliero da pagare è di **€32,40**.

Spettacolo musicale: il compenso giornaliero da pagare è di **€30,72**.

Concertino (piano bar): il compenso giornaliero è di **€20,18**.

Cinema: il compenso giornaliero da pagare è di **€16,93**.

Trattenimenti gratuiti speciali

- In caso di veglie veglioni (capodanno, natale, carnevale, ecc.) il compenso giornaliero dovuto per i trattenimenti gratuiti va moltiplicato per tre.
- In caso di festività familiari (matrimoni, comunioni, ecc.) o eventi sociali (congressi, assemblee ecc.) è dovuto il doppio del compenso fisso per ogni 50 partecipanti o frazione.

Trattenimenti a pagamento

Rientrano nella base di calcolo del diritto di autore le seguenti componenti:

- Titoli di ingresso, a pagamento e gratuiti. Nel caso di titolo di ingresso gratuito quale base di calcolo dovrà essere considerato il costo del biglietto intero di pari categoria;
- 50% dell'importo costituente aumento o supplemento sui conti o sui prezzi delle consumazioni normalmente praticati;
- 50% del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza di biglietto, del costo della somministrazione;

- importo del diritto di prenotazione;
- qualsiasi altra forma di partecipazione (esempio: oblazioni).

Si considerano comunque a pagamento i trattenimenti e le manifestazioni musicali, per i quali l'organizzatore percepisca per la loro realizzazione sponsorizzazioni specifiche o diritti di ripresa televisiva.

Il compenso per diritto di autore si determina applicando sulla base di calcolo costituita con le componenti sopra dette, al netto delle eventuali imposte dovute, una percentuale variabile a seconda del tipo di trattenimento, con un MINIMO per ciascuna manifestazione pari al compenso fisso giornaliero stabilito per i trattenimenti gratuiti (fino a 50 posti).

Le percentuali da applicare sull'incasso imponibile sono:

- 10% per balli, riviste, manifestazioni folcloristiche, balletti, concertini e concerti;
- 5% per gli spettacoli di varietà ed arte varia;
- 2% per il cinema.

Formuliamo alcuni esempi:

Albergo che organizza uno spettacolo e vende 200 biglietti a Euro 15,00 ciascuno. Incasso imponibile: Euro 3.000,00. Percentuale applicabile per il cabaret: 5%. Compenso da pagare alla SIAE: Euro 150,00.

Albergo che organizza una cena con pianista per 100 persone, ad un prezzo di Euro 50,00 a persona. Incasso imponibile (detratto lo scorporo del 50% per la cena): Euro 2.500,00. Percentuale applicabile per balli e concertini: 10%. Compenso da pagare alla SIAE: Euro 250,00.

Albergo che organizza per i 150 clienti alloggiati il cenone di fine anno con orchestra, applicando per quel giorno la tariffa individuale di pensione completa di Euro 180,00, cioè 50,00 Euro in più rispetto alla tariffa normalmente praticata. Incasso imponibile: Euro 7.500,00. Percentuale applicabile per balli e concertini: 10%. Compenso da pagare alla SIAE: Euro 750,00.

Riduzioni e agevolazioni

La Accordo prevede l'applicazione dello sconto del **15%** sui compensi fissi giornalieri dovuti per i trattenimenti gratuiti, anche speciali, alle aziende che presentano il certificato FEDERALBERGHI. In caso di trattenimenti a pagamento tale riduzione viene applicata sui compensi minimi.

Qualora per i trattenimenti gratuiti venga stipulato un **abbonamento** per un periodo di almeno trenta giorni, che comprenda almeno un trattenimento settimanale, il compenso complessivo dovuto è ridotto del **30%**.

Il compenso giornaliero è dovuto una sola volta anche se nel corso della giornata si effettuano più trattenimenti dello stesso tipo.

Inadempienze

In caso di accertata inadempienza alle norme della Accordo o al contenuto del Permesso Spettacoli e Trattenimenti, l'azienda sarà tenuta, oltre che al pagamento dei diritti senza alcuna delle riduzioni previste dalla Accordo, anche al pagamento della penale prevista dal Permesso.

Poteri di accesso

Alla SIAE è consentito il libero accesso ai locali dell'Azienda per verificare se siano in corso spettacoli o trattenimenti e se gli stessi siano rispondenti alle dichiarazioni rese in sede di compilazione del Permesso Spettacoli e Trattenimenti ai fini della determinazione dei compensi dovuti per Diritto d'Autore.

Contestazioni

Ogni controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione della Accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un comitato paritetico, nominato di comune accordo dalla SIAE e da FEDERALBERGHI.

Imposte e diritti di segreteria

I compensi sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria del 20%. Per il rilascio dei permessi e delle quietanze è dovuto all'Agente SIAE un diritto di segreteria, stabilito in misura fissa.

Sulla somma totale dovuta da ciascuna azienda aderente, al netto dell'IVA e del diritto di segreteria, la SIAE riscuote per conto di FEDERALBERGHI una quota associativa pari al 5%.

La disciplina fiscale degli intrattenimenti e degli spettacoli.

a cura di Carmine Tolino

1. Premessa.

I proventi derivanti dallo sfruttamento di qualsiasi tipo di attività di spettacolo erano assoggettati, nel nostro Paese, ad una speciale imposizione, denominata imposta sugli spettacoli, la cui disciplina era contenuta nel dpr 26 ottobre 1972, n.640.

Tuttavia, tale situazione è stata superata con l'entrata in vigore del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n.60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti che, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, novellando il vecchio d.p.r., ha abrogato la vecchia imposta sugli spettacoli.

La ratio sottesa alla riforma va individuata, come sostenuto anche dal Ministero delle Finanze¹, nella distinzione tra le attività di intrattenimento,² laddove risulta prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento, assoggettate alla neo istituita imposta ed al regime speciale Iva previsto dall'art. 74 dpr 633/72 (fatta, in ogni caso, salva l'opzione per il regime ordinario) ed le attività di spettacolo che, assumendo anche una connotazione di natura culturale, vengono assoggettate al solo regime Iva ordinario.

Pertanto, dato il diverso trattamento normativo riservato a secondo della connotazione di intrattenimento o di spettacolo che caratterizza l'evento, la presente trattazione si prefigge di

¹ Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, circ. n. 165 del 7 settembre 2000

² La suddetta circolare individua la peculiarità del concetto di intrattenimento nella partecipazione attiva, con finalità di mero divertimento, dei soggetti ai quali la manifestazione è rivolta, nel mentre individua quale caratteristica del momento spettacolistico in una manifestazione, oltre la valenza di natura culturale, il ruolo passivo assunto dallo spettatore ovvero il suo limitarsi ad assistere.

mantenere, per chiarezza espositiva, distinte le due fattispecie.

2. L'imposta sugli intrattenimenti.

La riforma del precedente regime tributario vigente in materia, che raccoglieva sotto la definizione di spettacolo, con conseguente assoggettamento all'imposta, sia le attuali attività di intrattenimento che quelle di spettacolo vero e proprio, è stata operata, in attuazione dei principi contenuti nella legge delega n.288 del 3 agosto 1999, con il D. Lgs. 60/99.

Il punto focale della riforma, tralasciando le considerazioni sul criticabile strumento della novella utilizzato, che sicuramente non rappresenta uno esempio mirabile di normazione e ciò a maggior ragione quando si tratta di normative oramai datate e che richiedono una totale rivisitazione della materia, è da individuare senz'altro nell'assoggettamento all'imposizione di cui trattiamo delle sole attività di intrattenimento.

La ratio di ciò dovrebbe rinvenirsi nel fatto che il legislatore ha voluto escludere dall'imposta in oggetto le attività connotate da valenza culturale e ciò per ragioni che sono ben chiare, nel mentre ha mantenuto l'imposta per le attività che, avendo una connotazione di puro divertimento, sono espressione di maggiore capacità contributiva.

Ulteriori principi che hanno caratterizzato la riforma si possono riassumere, in modo sintetico, come di seguito:

- a) applicazione alle attività di intrattenimento del regime Iva forfetario previsto dall'art. 74 del dpr 633/72, fatta in ogni caso salva la facoltà, in capo al contribuente, di optare per il regime ordinario;
- b) riduzione, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili;

- c) previsione di un regime forfetario di determinazione dell'imponibile per i contribuenti minori;
- d) riconferma delle agevolazioni vigenti per alcune categorie di enti, quali associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, associazioni di utilità sociali, etc.;
- e) riconoscimento di un credito d'imposta alle sale cinematografiche in luogo del previgente regime degli abbuoni d'imposta.

3. I presupposti dell'imposta sugli intrattenimenti.

L'imposta sugli intrattenimenti trova applicazione, con il conseguente obbligo di adempiere tutti gli obblighi di natura formale e sostanziale, allorché si verifichi la contemporanea esistenza di tre presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale.

La normativa individua il presupposto oggettivo dell'imposta di cui trattiamo nelle attività indicate nella tariffa allegata al dpr 640/72, che suddivide queste ultime in quattro gruppi statuendo, altresì, le quattro diverse aliquote che si applicano agli imponibili da determinarsi secondo i criteri che saranno indicati nei prossimi paragrafi.

Le suddette attività sono individuate come di seguito:

- a) Esecuzione musicali di qualsiasi genere e trattenimenti danzanti, anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione di musica dal vivo³ sia di

³ L'esecuzione di musica si considera dal vivo quando "l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati mediante l'uso diretto di più strumenti strutturalmente polifonici, quali ad esempio chitarra, pianoforte, etc.. Mentre, qualora "venga utilizzato un unico strumento musicale polifonico, accompagnato da orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari strumenti musicali" siamo fuori dal concetto di musica dal vivo, si pensi alle serate

durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio⁴. Restano esclusi dalla previsione i concerti musicali e vocali;

- b) Utilizzazione di bigliardi, elettrogrammofoni, bigliardini nonché qualsiasi tipo di apparecchi e congegni a gettoni, monete o schede, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico nonché nei circoli o associazioni di qualsiasi tipo; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggjo go-Kart;
- c) Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- d) Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Le aliquote da applicarsi alla base imponibile sono determinate, dalla medesima tabella, nella misura del 16% per le attività di cui alla lettera a), 8% per la b), 60% per la c) e 10% per la d).

In ogni caso, l'elencazione contenuta in tabella non deve considerarsi esaustiva e ciò in quanto una nota contenuta nella stessa stabilisce che l'imposta si applica anche alle fattispecie, non espressamente enunciate, che presentano

di "Karaoke" o al cantante che utilizza basi preregistrate. In tal senso, circ. min. 7 settembre 2000, n. 165/E.

⁴ L'orario di apertura ai fini del calcolo del rapporto percentuale tra lo stesso e l'attività di intrattenimento deve essere calcolato in funzione dell'attività di intrattenimento, ad esempio un locale che resta aperto dalle 9 alle 24 e che organizza attività di intrattenimento dalle 21 alle 24 sarà soggetto all'imposta qualora la durata della musica dal vivo sia inferiore ad un ora e mezza. In tal senso, circ. min. 165/2000 cit.

requisiti di analogia con quelle disciplinate. A queste ultime, si applica, per il calcolo dell'imposta dovuta, la stessa aliquota vigente per le attività con cui la fattispecie presenta analogie.

Pertanto, restano escluse dall'applicazione dell'imposta di cui trattasi esclusivamente le attività che, oltre a non essere enucleate tra quelle soggette all'imposta, non presentano con queste ultime alcun elemento di analogia.

Il presupposto soggettivo dell'imposta o meglio il soggetto passivo dell'imposta di cui trattiamo va individuato, come prescritto dall'art. 2 del dpr 640/72, in "chiunque organizza gli intrattenimenti e le attività di cui alla tariffa" ovvero soggiacciono all'imposta tutti coloro che, soggetti pubblici o privati, esercitano o organizzano, sia occasionalmente che per attività abituale, una o più attività inquadrabili nelle fattispecie richiamate dalla più volte citata tabella, ivi compreso l'esercizio di sale da gioco.

E' senza dubbio importante rilevare che il requisito soggettivo ai fini dell'imposta di cui trattiamo risulta più ampio di quello previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, mentre relativamente all'imposta di cui trattiamo il presupposto soggettivo è rappresentato da "chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa", il presupposto soggettivo ai fini Iva si verifica, ai sensi dell'artt. 4 e 5 del dpr 633/72, in capo a coloro che esercitano attività di impresa, di arte o professione solo qualora le predette attività siano svolte per "professione abituale", portando fuori campo di applicazione dell'imposta i casi in cui tali attività siano svolte in modo occasionale.

Pertanto, si può concludere che, mentre i soggetti passivi Iva che svolgono attività di intrattenimento devono, in via di principio, assolvere all'obbligo del tributo di cui trattiamo, non tutti i soggetti passivi dell'imposta sugli intrattenimenti sono anche soggetti passivi Iva.

Ulteriore presupposto, ai fini dell'assoggettività dell'intrattenimento alla prescritta imposta è rappresentato, ai sensi dell'art 1 del dpr 640/72, dallo svolgimento dello stesso nel territorio dello Stato. Pertanto, l'attività di intrattenimento esercitata nel territorio della Repubblica da parte di soggetti o società estere è rilevante ai fini dell'imposta, nel mentre l'attività esercitata da un soggetto italiano all'estero è ininfluenza.

In conclusione, ai fini dell'applicazione dell'imposta, deve verificarsi la contemporanea esistenza dei tre presupposti sopra evidenziati ovvero quello soggettivo, oggettivo e territoriale.

4. La base imponibile e la determinazione ordinaria dell'imposta.

La base imponibile ovvero l'importo utile, al fine di determinare l'imposta dovuta, sul quale vanno applicate le aliquote come determinate, per le diverse attività soggette all'imposizione, dalla citata tabella annessa al dpr 640/72, è costituita dalle seguenti voci:

- a) corrispettivi dei singoli titoli di accesso, anche se emessi in abbonamento, per l'ingresso o l'occupazione del posto ovvero dal prezzo comunque pagato per assistere o partecipare agli intrattenimenti o alle attività contemplate dalla tariffa e ciò al netto Iva;
- b) aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
- c) corrispettivi delle cessioni e prestazioni di servizi accessori obbligatoriamente imposti (si pensi alla prenotazione obbligatoria di posti);
- d) proventi derivanti dalla sponsorizzazione e cessione di diritti radiotelevisivi;

- e) contributi da chiunque erogati;
- f) il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite;
- g) ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione o all'organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività connesse;
- h) le quote sociali nel caso di enti, società o associazioni che abbiano tra i loro scopi l'organizzazione di intrattenimenti.

In ogni caso, per la corretta applicazione della normativa va evidenziato che ai fini della determinazione della base imponibile non si deve tener conto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del dpr in esame, delle somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti.

A tale assunto consegue che, ai fini della determinazione della base imponibile, dalla somma incassata deve essere scorporata l'imposta sugli intrattenimenti nonché l'Iva, qualora quest'ultima sia dovuta⁵.

⁵ Si riporta a fini esemplificativi un caso esplicativo della procedura da utilizzare per la determinazione dell'imponibile e delle imposte e ciò sul presupposto che nella pratica le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sono già conglobate nel prezzo dell'intrattenimento.

Un albergo organizza un intrattenimento di esecuzione musicale non dal vivo, di cui al punto 1 della tariffa. Per tale intrattenimento, è fissato un prezzo di ingresso di 30,00 euro nonché una consumazione obbligatoriamente imposta al prezzo di 20,00 euro. In tale caso, il corrispettivo complessivo lordo di 50,00 euro è soggetto sia all'imposta sugli intrattenimenti nella misura del 16% che all'Iva con l'aliquota del 20%.

Pertanto, verificati i presupposti impositivi, per ottenere l'imponibile dobbiamo calcolarci il coefficiente di scorporo, che è dato dalla somma delle aliquote più cento diviso cento, nel nostro caso tale coefficiente è pari a 1,36.

Per ottenere, ora, la base imponibile, sulla quale calcolare successivamente le imposte dovute, bisogna dividere il corrispettivo lordo per il coefficiente di scorporo ottenuto secondo il procedimento sopra rappresentato. La somma ottenuta in questo modo rappresenta l'imponibile netto al quale si applicano l'imposta sugli intrattenimenti e l'Iva.

5. La base imponibile ed il calcolo forfetario dell'imposta.

La normativa al nostro esame prevede due eccezioni alla ordinaria determinazione degli imponibili come sopra descritta: la prima riguarda le esecuzioni musicali non dal vivo e senza prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte prevista dall'art. 14, comma 1, let. a), nel mentre la seconda riguarda l'ipotesi di contribuenti minori e resta disciplinata dall'art. 14, secondo comma.

La prima ipotesi, regolata dall'art 14, primo comma let. a), prevede che, per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza ulteriori prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi, la base imponibile venga determinata nella misura del 50% dei proventi conseguiti. Nello specifico, l'ambito applicativo è limitato ai casi di concertino con strumento meccanico e la cui partecipazione, pur contraddistinta dalla formula "ingresso libero e consumazione facoltativa", è sottoposta, in occasione dell'attività di intrattenimento, ad una maggiorazione dei prezzi normalmente praticati per le consumazioni.

In questo caso, il contribuente può assolvere l'imposta calcolandola su una base imponibile pari al 50% dei proventi conseguiti durante la manifestazione oppure può optare per il sistema ordinario, sancito dall'art. 14 comma 3, liquidandola sulla base imponibile data dagli incrementi di prezzo applicati alle consumazioni in occasione dell'intrattenimento. Ipotesi diversa si verifica nel caso di attività di intrattenimento rappresentata da esecuzioni musicali non dal vivo secondo la formula ingresso libero e consumazione

Pertanto, il calcolo matematico da effettuarsi è il seguente:

Base imponibile (50,00:1,36)	36.77
Imposta intratt 16%	5.88
Iva 20%	7.35
Totale	50,00.

facoltativa, qualora non vi sia stata maggiorazione dei prezzi praticati. Tali ipotesi risulta ugualmente riconducibile nella fattispecie prevista dall'art. 14 del dpr 640/72 e pertanto la base imponibile sarebbe determinata con il criterio forfetario suddetto ovvero nella misura del 50% dei proventi conseguiti in occasione dell'evento. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, optando, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del dpr al nostro esame, per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari si otterrebbe la disapplicazione di tale imposta per carenza di base imponibile⁶. Non va trascurato, in ogni caso, che a tale opzione consegue l'applicazione dell'Iva secondo i criteri ordinari previsti per i diversi settori di attività.

Ulteriore eccezione è rappresentata dalle attività di minima importanza soggette all'imposta di cui trattiamo svolte congiuntamente ad attività non soggette alla stessa. La base imponibile, anche in questo caso, si determina in modo forfetario su un imponibile pari al 50% dei proventi conseguiti e ciò qualora i ricavi dell'anno solare precedente non siano stati superiori a 25.822,84 euro ovvero 50 milioni delle vecchie lire. In ogni caso, è data sempre facoltà di optare per l'ordinario regime di imposizione.

Infine, per completezza, va evidenziato che l'imposta sugli intrattenimenti e la connessa Iva deve essere calcolata, relativamente agli apparecchi da divertimento meccanici ed elettromeccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici, previsti dalla let. b) della Tabella annessa al dpr 640/72, sulla base di imponibili medi forfetari stabiliti ogni anno con decreto ministeriale⁷.

6. Il regime Iva per gli intrattenimenti ed i giochi.

⁶ *In tal senso, risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2002, n. 371/E.*

⁷ DPR 640/72, art. 14 bis, come modificato dall'art. 22 della L. 289/02

L'imposta sul valore aggiunto si applica, relativamente alle attività disciplinate dalla tariffa annessa al dpr 640/72, sulla base del regime speciale previsto dall'art. 74, sesto comma, del dpr 633/72, salvo l'opzione per il regime ordinario.

Tale opzione deve essere palesata dal contribuente con comunicazione resa, in caso di inizio attività, nella relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, mentre nelle altre ipotesi, la stessa opzione, deve essere comunicata, anteriormente all'inizio dell'anno solare, alla Siae e successivamente, nella prima dichiarazione annuale, all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate. Qualora il contribuente sia, però, esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale l'obbligo di comunicazione va adempiuto mediante spedizione, al predetto Ufficio, di una nota, a mezzo di plico raccomandato senza busta, che si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta dall'ufficio.

In ogni caso, il contribuente che esercita l'opzione dovrà permanere nel regime ordinario per 5 anni successivi.

Il regime speciale Iva, previsto dall'art. 74 suddetto, si caratterizza essenzialmente per le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di un'unica base imponibile determinata sia per l'imposta sugli intrattenimenti che per il calcolo dell'Iva;
- b) semplificazione della liquidazione Iva mediante la forfetizzazione, nella misura del 50%, della detrazione prevista per gli acquisti dall'art. 19 del dpr 633/72;
- c) versamento dell'Iva con le stesse modalità previste per l'imposta sugli intrattenimenti;
- d) esonero degli adempimenti contabili, ivi compreso la dichiarazione annuale, ad eccezione dell'obbligo di fatturazione delle fattispecie espressamente

- individuate e della tenuta del registro degli acquisti di cui all'art. 25 del dpr Iva;
- e) applicazione della stessa disciplina prevista per il contenzioso in materia di imposta sugli intrattenimenti;
 - f) obbligo di tenuta della contabilità separata, ex art. 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento.

Per quanto concerne la base imponibile, l'Iva si applica sullo stesso imponibile determinato con le regole proprie dell'imposta sugli intrattenimenti e della cui formazione abbiamo già parlato. In questa sede, sembra solo opportuno evidenziare che il momento impositivo viene individuato, ai sensi dell'art. 26 del dpr 640/72 ed in deroga ai criteri generali previsti dalla normativa Iva, alla data di effettuazione dell'intrattenimento.

Tuttavia, la peculiarità maggiore riguarda la liquidazione dell'imposta che avviene con un criterio forfetario. Infatti, l'imposta dovuta gode di una detrazione pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti. A ciò, consegue che non è possibile portare in detrazione l'Iva sugli acquisti di beni e servizi afferenti l'attività di intrattenimento in modo analitico.

Inoltre, l'opzione per tale disciplina comporta una notevole semplificazione dal punto di vista degli adempimenti formali. Infatti, i soggetti "forfetari" sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, registrazione e dichiarazione ai fini Iva. Permane, tuttavia, l'obbligo di registrazione ai fini delle imposte sui redditi. Inoltre, qualora vengano poste in essere operazioni di prestazione di sponsorizzazione o di concessione di diritti di ripresa televisiva o radiofonica connesse alle attività di intrattenimento di cui alla tariffa, anche queste ultime vengono attratte nello stesso regime Iva. Tuttavia, in quest'ultimo caso, va segnalato che la detrazione forfetaria è attribuita in misura diversa, nella specie un

decimo dell'imposta per le prestazioni di sponsorizzazione ed un terzo dell'imposta nel caso di concessione di diritti televisivi o radiofonici, oltre al permanere dell'obbligo di fatturazione relativamente alle operazioni suddette.

Il versamento dell'Iva forfetaria va effettuato, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (quello in cui sono stati emesse i documenti fiscali), con modello F24⁸ ovvero con le stesse modalità previste per l'imposta sugli intrattenimenti. E' possibile, altresì, avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97 dell'istituto della compensazione.

Ai sensi dell'art. 74, sesto comma, del dpr 633/72, i soggetti che si avvalgono del regime di cui trattiamo sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione e ciò fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della normativa Iva, che disciplina la registrazione degli acquisti, nonché i casi di fatturazione obbligatoria per le operazioni di cui abbiamo già detto.

Nel registro degli acquisti, obbligatorio anche ai fini dell'imposte sui redditi, devono essere annotate, entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto alla detrazione, le fatture numerate in ordine cronologico progressivo, relative ai beni ed ai servizi acquistati nell'esercizio dell'attività svolta.

Tuttavia, la problematica che va tenuta in maggiore evidenza è rappresentata dall'obbligo di mantenere la contabilità separata, ex art. 36 del dpr 633/72, qualora l'attività soggetta ad imposta sugli intrattenimenti e con Iva corrisposta forfetariamente sia svolta congiuntamente con altra soggetta all'ordinario regime Iva (libro acquisti per le attività di intrattenimento diverso dal libro acquisti e corrispettivi per le attività di commercio o imprenditoriali quali può essere

⁸ I contribuenti in regime di Iva forfetaria sono tenuti ad indicare l'importo dell'Iva da versare o da compensare nella sezione "erario" del modello F24 indicando il codice tributo "6729".

l'esercizio dell'attività ricettivo- alberghiera). In questo caso, va liquidata con il sistema forfetario l'imposta relativa ai proventi derivanti da attività di intrattenimento e con il sistema ordinario detrativo, imposta da imposta, per l'imposta dovuta per l'esercizio di altra attività commerciale o imprenditoriale.

Tuttavia, si evidenzia che l'impresa resta unica così come la partita Iva utilizzata resta la medesima, ciò implica che le liquidazioni periodiche siano effettuate distintamente per ciascuna attività anche se alla fine l'imposta da versare è data dalla somma algebrica dei risultati delle singole liquidazioni. Tale situazione comporta, ai fini della dichiarazione annuale, l'obbligo di documentare i dati relativi ad eventuali passaggi interni di beni e ciò in quanto l'art. 36, quinto comma, del dpr Iva prevede che:

- a) i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfetaria costituiscono prestazione di servizio ai sensi dell'art 3 del dpr 633/72 e si considerano effettuate, in base al loro valore normale, quando sono rese;
- b) per i passaggi interni di beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e segg. del dpr 633/72, con riferimento al loro valore normale e le annotazioni nel registro vendite ed acquisti devono essere eseguite nello stesso mese.

7. L'accertamento in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Prima di trattare della fase dell'accertamento, risulta utile evidenziare che l'art. 18 del dpr 640/72 rubricato della "vigilanza" conferisce poteri di accesso, ai luoghi dove si tengono intrattenimenti o spettacoli, ai seguenti soggetti:

- a) funzionari dell'Amministrazione finanziaria forniti di speciale tessera di riconoscimento;
- b) ufficiali della Guardia di Finanza, previa esibizione del tesserino di riconoscimento;
- c) sottufficiali e militari di truppa della Guardia di Finanza previa esibizione del tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o nel caso di appartenenza ad altri reparti previa esibizione di apposito ordine di servizio scritto;
- d) personale dell'ente concessionario del servizio di riscossione (Siae), adeguatamente qualificato e legato da rapporto esclusivo di lavoro, previa esibizione della speciale tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione finanziaria.

La corretta individuazione del personale suddetto assume rilevanza nell'eventualità di verbali di constatazione o accertamento. Infatti, qualora i suddetti atti siano posti in essere da soggetti diversi ne deriva la illegittimità degli stessi e la conseguente nullità insanabile.

La Siae, pertanto, coopera con l'amministrazione finanziaria al fine di acquisire elementi utili per l'accertamento, relativamente sia agli spettacoli che agli intrattenimenti, in materia di Iva ed imposta sugli intrattenimenti.

Infatti l'art. 74 quater del dpr 633/72, applicabile anche in materia di imposte sugli intrattenimenti, prevede che in capo ai funzionari Siae, che abbiano rapporto di lavoro esclusivo, qualificata competenza ed il cui nominativo sia stato notificato agli uffici finanziari, siano attribuibili tutti i poteri, anche autoritativi, previsti dall'art. 52 della normativa Iva.

In particolare, i funzionari della Siae possono esercitare i seguenti poteri:

- a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni;
- b) ispezione documentale;

- c) redazione di processi verbali relativi all'attività di controllo, i quali devono essere tuttavia trasmessi agli Uffici finanziari;
- d) acquisizione, elaborazione e fornitura all'anagrafe tributaria ed al ministero per i beni e le attività culturali dei dati relativi alle attività spettacolistiche.

In ogni caso, la Siae non può porre in essere le attività, previste ex art. 53 del dpr 633/72, che restano riservate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e che possiamo riassumere come di seguito:

- a) invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture o per fornire dati notizie e chiarimenti finalizzati all'accertamento;
- b) inviare questionari, relativi a dati e notizie utili all'accertamento, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) invitare ad esibire o trasmettere documenti o fatture relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizio;
- d) richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento alle Amministrazioni dello Stato o ad Enti pubblici.

7.1 Segue: le tipologie di accertamento nella fase transitoria.

Il nuovo sistema di accertamento rappresentato, in via ordinaria, dall'installazione dei c.d. misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, dovrebbe entrare definitivamente in vigore il 31 ottobre 2003.

In attesa di ciò, non possiamo esimerci da un rapido excursus sulla precedente normativa che, a tutt'oggi, costituisce ancora diritto positivo.

La suddetta normativa prevedeva, o meglio prevede, tre distinte modalità di accertamento e ciò fatto, in ogni caso,

salvo i poteri, ex art. 52 del dpr 633/72, conferiti in capo alla Siae ed ai quali si aggiungono quelli, previsti ex art. 53 della stessa normativa, che possono essere esercitati dall'Amministrazione finanziaria, ivi compresi gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

Le modalità di accertamento previste possono essere individuate come di seguito:

- a) accertamento basato sulla consegna della distinta di incasso;
- b) accertamento basato sulla presentazione della dichiarazione d'incasso;
- c) accertamento basato su imponibili medi forfetari.

La prima modalità di accertamento si basa sull'utilizzo di biglietti a tre sezioni, recanti il contrassegno dell'organo accertatore (Siae) e una numerazione progressiva nonché sull'adozione di registri di carico e scarico delle dotazioni.

L'accertamento viene posto in essere attraverso la distinta di incasso che deve essere compilata e sottoscritta alla fine di ogni attività di intrattenimento o di spettacolo.

Oltre a tale tipo di accertamento, che possiamo qualificare come ordinaria, la normativa prevede un'ulteriore procedura basata sulla dichiarazione dell'esercente. Tale modalità viene utilizzata quando si presenta difficile l'accertamento ordinario e l'attività ha una minima importanza. Il termine ordinario per la presentazione della distinta d'incasso è individuato nella fine di ciascun mese; mentre, nel caso di attività occasionali, la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni dalla fine dell'intrattenimento o dello spettacolo. Qualora la dichiarazione non venga presentata nei previsti termini oppure l'Ufficio accertatore ha motivi per ritenerla non veritiera provvede all'accertamento d'ufficio o all'accertamento in rettifica dell'imponibile.

La terza forma di accertamento è rappresentata dai c.d. "imponibili medi forfetari". Tale tipologia accertativa è utilizzata per i casi di attività di minima importanza e quando

gli eventi sono svolti congiuntamente ad altri non soggetti all'imposta.

7.2. Segue: il nuovo sistema di accertamento e i c.d. misuratori fiscali.

La lunghissima fase transitoria, che ha regolato le modalità di accertamento relative all'imposta sugli intrattenimenti, dovrebbe terminare, come già detto, il 31 ottobre 2003. Infatti, da tale data, dovrebbero diventare operativi i sistemi di accertamento previsti dal D.Lgs. 60/99 ovvero quello ordinario rappresentato dai misuratori fiscali e dalle biglietterie automatizzate e quello residuale basato su criteri di determinazione dell'imponibile in modo forfetario.

Il sistema ordinario si concreta nell'obbligo, per l'organizzatore, di installazione dei c.d. misuratori fiscali o della biglietterie automatizzate. Tali strumenti sono idonei ad emettere titoli di accesso con valenza sia di documento di legittimazione ai fini civilistici che di documento di certificazione fiscale.

Infatti, l'art. 2 del D.M. 13 luglio 2000 prevede tre diverse categorie di apparecchi idonei ad assolvere la funzione suddetta ovvero rilasciare i titoli di accesso. Nello specifico, tali apparecchi sono individuati nei misuratori fiscali, nelle biglietterie automatizzate e nelle biglietterie automatizzate connesse on line ad un sistema centrale gestito dalla Siae. I misuratori fiscali funzioneranno grazie ad una scheda di attivazione connessa alla Siae. Tale meccanismo permetterà di memorizzare le informazioni, relative al contribuente e necessarie per l'accertamento, su un supporto magnetico immutabile ed al contempo di imprimere all'atto della stampa del titolo di accesso un sigillo fiscale sullo stesso. I dati raccolti, con riepiloghi giornalieri e mensili, dovranno essere trasmessi alla Siae.

In via di principio, devono certificare i corrispettivi con le suddette modalità sia chiunque organizza abitualmente attività di intrattenimento che le imprese che effettuano abitualmente prestazioni relative alle attività di spettacolo.

Restano, tuttavia, esclusi dall'obbligo di certificare i corrispettivi tramite misuratori fiscali i soggetti non esercenti attività di impresa che organizzano solo occasionalmente attività di intrattenimento o spettacolo nonché i soggetti che esercitano abitualmente attività di impresa diversa da quella di organizzazione di intrattenimento e spettacolo purchè le attività oggetto della presente trattazione siano svolte in modo occasionale. In tale ipotesi, i soggetti esercenti attività di impresa che occasionalmente organizzano intrattenimenti o spettacoli possono certificare, ai sensi del dpr 696/96, con gli ordinari strumenti di certificazione dei corrispettivi (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, etc.) anche i corrispettivi relativi a tali attività occasionali.

Infine, per completezza, si evidenzia che i contribuenti minori hanno facoltà di non installare i misuratori fiscali, continuando a certificare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale, scontrino fiscale o prestampato a tagli fissi integrati con le indicazioni riguardanti la natura della attività svolta, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo utile. Sono considerati contribuenti minori i soggetti che svolgono attività di intrattenimento anche congiuntamente ad altre qualora nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi non superiori a 25.822,84 euro. Allo stesso modo, sono considerati minori i contribuenti che, svolgendo attività di spettacolo, nell'anno solare precedente hanno avuto un volume di affari, avuto riguardo all'ammontare delle sole operazioni relative a spettacoli, non superiore ai 25.822,84 euro.

Infine, l'obbligo di certificare i corrispettivi con i misuratori fiscali si estende, oltre ai corrispettivi pagati per partecipare alle attività, anche alle altre operazioni che concorrono a

formare la base imponibile dell'imposta di cui trattiamo (a titolo esemplificativo si pensi ai corrispettivi dei servizi obbligatoriamente imposti, agli aumenti apportati ai prezzi, etc.)⁹ nonché le prestazioni accessorie alle attività di spettacolo¹⁰.

A tale sistema di accertamento se ne aggiunge, in via residuale uno di tipo "forfetario", a quest'ultimo sono soggette gli intrattenimenti rappresentati da esecuzioni musicali non dal vivo senza prestazioni accessorie imposte e per le quali non è obbligatorio il rilascio di titoli di accesso nonché le attività di minima importanza. Di entrambe le fattispecie abbiamo già discusso nei paragrafi dedicati alla determinazione della base imponibile ed ai quali si rinvia.

Infine, per completezza, l'art. 3 del dpr 544/99 prevede per i soggetti che organizzano solo occasionalmente attività di intrattenimento, una speciale modalità di accertamento che ricalca il vecchio accertamento sulla base della dichiarazione. In tale caso, l'organizzatore è gravato dell'onere di notificare l'ufficio accertatore nel termine di 5 giorni dallo svolgimento dell'evento e di presentare contestualmente una dichiarazione contenente l'indicazione dei corrispettivi percepiti al fine di permettere al concessionario la liquidazione dell'imposta.

8. Le sanzioni.

Le sanzioni previste in materia di imposta sugli intrattenimenti hanno natura amministrativa e possono essere individuate come di seguito:

- a) mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi¹¹: a tale

⁹Dpr 640/72, art. 6.

¹⁰ Dpr 633/72, art. 12.

¹¹ dpr 640/72, art. 32, comma 3.

- inadempimento è equiparato il rilascio di titoli di accesso o di documentazione dei corrispettivi infedeli la sanzione, si applica la sanzione pari al 100% dell'importo non documentato. Al cliente cui viene richiesto, nel luogo di effettuazione dell'intrattenimento o nelle immediate adiacenze, il titolo di accesso e non lo esibisce o lo esibisce con l'indicazione di corrispettivi inferiori ai reali si applica una sanzione da 51,65 euro a 1.032,91 euro;
- b) omessa fatturazione¹²: per il caso di omessa fatturazione relativa a prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, concessione o cessione di diritti radiofonici o televisivi si applica la sanzione tra il 100 ed il 200% dell'imposta relativa all'imponibile non documentato e ciò con un minimo di 516,46 euro;
- c) omessa presentazione della dichiarazione relativa ai corrispettivi percepiti¹³: tale sanzione, tra il 100 ed il 200% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 258,23 euro, si applica alle associazioni che non presentano, ai sensi dell'art. 2 del dpr 544/99, entro il 10° giorno dalla fine di ciascun anno sociale la dichiarazione con l'importo delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché ai soggetti non esercenti attività di impresa che organizzano attività contenute nella tariffa ed omettano di presentare la dichiarazione prevista, ex art.3 del suddetto dpr, e relativa agli incassi entro il 5° giorno successivo all'intrattenimento;
- d) omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate¹⁴: si applica la sanzione da 1.032,91 a 4.131,66 euro. In caso di richiesta di

¹² Dpr 640/72, art. 32, comma 1.

¹³ Dpr 640/72, art 32, comma 2.

¹⁴ Dpr 640/72, art.33, comma 2 e 3.

manutenzione non tempestiva si applica la sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro;

- e) manomissione di apparecchi misuratori fiscali¹⁵: per tale violazione, alla quale è equiparato l'uso di apparecchi manomessi e l'assenso all'uso da parte di terzi, si applica la sanzione da 1.032,00 a 7.746,00 euro;
- f) Omesso o ritardato versamento dei tributi¹⁶: la sanzione prevista è pari al 30% dell'importo non corrisposto nei termini previsti dalla legge;
- g) mancati adempimenti previsti dalla normativa: si applica la sanzione da 258,23 a 1.032,91 euro per tutti gli altri adempimenti quali 1) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; 2) mancata o irregolare tenuta dei registri o dei documenti obbligatori; 3) omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso; 4) mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi; 5) omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività; 6) mancata o irregolare compilazione delle distinte delle case da gioco; 7) omessa o infedele dichiarazione alla Siae dei dati richiesti dalla normativa Iva; 8) omessa o infedele comunicazione del numero di abbonamenti venduti o degli importi incassati.

Gli organi accertatori, individuati nel precedente paragrafo, procedono alla redazione dei processi verbali di constatazione delle violazioni riscontrate inviando, successivamente, gli atti all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, ovvero quella del luogo in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente, che provvede ad elevare il provvedimento di contestazione ed a notificarlo al trasgressore.

¹⁵ L. 26 gennaio 1983, n. 18, art. 2, comma 8 come sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74.

¹⁶ D. Lgs. 471/97, art. 13.

L'accertamento del tributo nonché delle violazioni previste in materia di imposta sugli intrattenimenti e la irrogazione delle conseguenti sanzioni è soggetto a un termine decadenziale di cinque anni. Tale termine decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione.

Entro lo stesso termine di cinque anni, sempre a pena di decadenza, decorrente, in questo caso, dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile chiedere a rimborso eventuali somme non dovute.

9. Il contenzioso.

La competenza relative alle controversie aventi ad oggetto all'imposta sugli intrattenimenti ed all'Iva connessa è attribuita, per effetto del D.Lgs. 546/92, alla giurisdizione tributaria .

Infatti, l'art.2 del predetto decreto legislativo, assoggetta alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di qualsiasi genere e specie, quando tuttavia, si tratti di impugnare gli atti previsti dall'art 19 della stessa normativa.

10. Prospettive di riforma: la legge delega sulla riforma del sistema tributario italiano - cenni-

Per concludere non può mancare, per completezza, un cenno alle previsioni della legge di delega sulla riforma fiscale¹⁷. La suddetta legge prevede, all'art. 6, l'istituzione dell'imposta sui servizi che dovrebbe "concentrare e razionalizzare, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, compatibilmente con la natura e

¹⁷ Legge 7 aprile 2003 n.80, pubblicata in G.U. n. 91 del 18 aprile 2003.

l'oggetto dei servizi tassati, i tributi minori¹⁸». Tra questi ultimi è compresa anche l'imposta sugli intrattenimenti e proprio in relazione a quest'ultima, la riforma deve prevedere, secondo la previsione della legge delega, agevolazioni fiscali dirette al sostegno delle attività dilettantistiche ed artistiche ancorché finalizzate alla conservazione delle tradizioni folcloristiche popolari, qualora siano svolte senza scopo di lucro.

11.La disciplina fiscale delle attività di spettacolo -Cenni-

Abbiamo, già, avuto modo di evidenziare che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 60/99, le attività di spettacolo non sono più soggette all'imposta sugli intrattenimenti, ma scontano unicamente l'imposta sul valore aggiunto secondo l'ordinario regime previsto per la stessa. A ciò, ha conseguito la riduzione, semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili nonché l'omogenizzazione con quelli gravanti sulle altre categorie di utenti.

¹⁸ La disposizione normativa prevede la revisione dei seguenti tributi: *a*) imposta di registro; *b*) imposte ipotecarie e catastali; *c*) imposta di bollo; *d*) tassa sulle concessioni governative; *e*) tassa sui contratti di borsa; *f*) imposta sulle assicurazioni; *g*) imposta sugli intrattenimenti. La riforma deve provvedere, altresì, a determinare il riordino dei tributi speciali e il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione. Il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria dovrà avvenire in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile d'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici. Non da ultimo, la riforma deve essere volta prioritariamente ad un sistema di tassazione dei trasferimenti dei diritti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.

Le attività che hanno connotazione spettacolistica sono disciplinate dall'art. 74 quater del dpr 633/72, che ai fini della loro individuazione richiama la Tabella C annessa allo stesso dpr in materia di Iva.

Nello specifico, sono considerate attività di spettacolo:

- a) spettacoli cinematografici e misti di cinema ed avanspettacolo, comunque ed ovunque, dati al pubblico, anche se in circoli o sale private;
- b) spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano;
- c) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche o sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia inferiore al 50% dell'orario di apertura complessivo al pubblico dell'esercizio;
- d) Lezioni da ballo collettive;
- e) Corsi mascherati ed in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni simili;
- f) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, ivi compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;
- g) Concerti vocali e strumentali;
- h) Attività circensi e dello spettacolo viaggiante nonché spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- i) Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali; rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni simili;
- j) Prestazioni fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo reti via cavo o via satellite.

Ai fini dell'applicazione del tributo devono verificarsi i presupposti previsti dalla normativa Iva. Pertanto, oltre al

requisito oggettivo, ovvero l'organizzazione di una attività di spettacolo prevista dalla Tabella C della normativa, devono verificarsi anche i presupposti di natura soggettiva e territoriale ovvero rispettivamente l'esercizio di attività di impresa da parte dell'organizzatore e lo svolgimento nel territorio dello Stato.

La base imponibile per le attività di spettacolo è determinata, come previsto dall'art. 13 del dpr 633/72, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Inoltre, concorrono a formare la base imponibile, ai sensi dell'art. 12 della normativa Iva, tutte le cessioni e prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazione di servizi effettuate direttamente dal cedente o prestatore oppure, anche se effettuate da terzi, per suo conto o a sue spese.

In conclusione coloro che sono soggetti al regime Iva ordinario per attività di spettacolo sono obbligati a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla ordinaria normativa Iva (a titolo esemplificativo: registrazione, liquidazione e versamenti periodici, dichiarazione annuale, etc.).

Il momento impositivo, ovvero il momento in cui il debito tributario diventa esigibile, facendo nascere il diritto del fisco alla percezione del tributo, è individuato, ex art. 74 quater, primo comma, del dpr 633/72, relativamente ai titoli di accesso rilasciati nel giorno stesso dell'evento e per quelli dati in prevendita, nell'inizio della manifestazione spettacolistica e ciò prescindere se la stessa ha termine nello stesso giorno o si protrae al giorno successivo. A tale regola, sono previste due eccezioni: la prima riguarda gli spettacoli venduti in abbonamento e per i quali vige il criterio del momento di pagamento del corrispettivo; mentre la seconda ha riferimento ai proventi derivanti da attività di sponsorizzazione, cessioni di diritti televisivi e pubblicità, laddove il momento impositivo è individuato alla data del pagamento del corrispettivo e ciò ad eccezion del caso in cui

la fatturazione precede il pagamento, caso in cui si ha come riferimento la data della fattura.

L'art. 74 quater prevede un regime Iva speciale di natura forfetaria che trova limitata applicazione a due fattispecie

La prima eccezione, all'ordinario regime Iva, ha natura soggettiva rendendosi applicabile a coloro che effettuano spettacoli viaggianti. Questi soggetti sono normalmente in regime Iva forfetario e ciò a prescindere dal volume di affari realizzato.

La seconda si rende applicabile a qualsiasi tipo di attività spettacolistica, di cui alla più volte citata Tabella, e trova il suo limite nel volume di affari prodotto nell'anno precedente. Tale volume di affari, infatti, non può superare la soglia di 25.822,84 euro.

L'applicazione del regime forfetario implica l'abbattimento della base imponibile al 50% dei corrispettivi riscossi. A ciò, consegue l'indetraibilità assoluta dell'Iva assolta sugli acquisti.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di optare per il regime ordinario. Tuttavia, va precisato che l'opzione non può essere limitata ad una singola manifestazione o attività di spettacolo, ma esplica la propria efficacia relativamente all'attività complessivamente considerata.

I soggetti forfetari possono certificare i corrispettivi, in sostituzione dei titoli di accesso, con ricevuta fiscale, scontrino fiscale manuale o prestampato purchè integrati con la natura dello spettacolo, la data e l'ora dell'evento, la tipologia nonché il prezzo.

Gli stessi contribuenti sono, altresì, esonerati dall'annotazione dei corrispettivi e dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti, mentre restano obbligati alla numerazione delle fatture ricevute, conservazione dei documenti ed dichiarazione e versamento annuale dell'imposta con modello F24.

Titolo del provvedimento:

Imposta sugli spettacoli.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11/11/1972)

art. 1

Presupposto dell'imposta

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicate nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.

art. 2

Soggetti d'imposta

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

art. 3

Base imponibile

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresì base imponibile:

- a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
- b)) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività'.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita';

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attivita' fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

art. 4

Aliquote

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.

art. 5

Finalita' di beneficenza

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

art. 6

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta (N.D.R.: Ai sensi dell'art. 9, comma 19, L. 28 dicembre 2001 n. 448 le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle associazioni pro loco.)

Testo: in vigore dal 01/01/2001

1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.

3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.

art. 6 - bis

Abbonamenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

art. 7

Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attivita'.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

I soggetti che, giusta l'art. 6 del presente decreto, hanno l'obbligo di porre in uso due distinte dotazioni di biglietti sono altresì obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni, conformi a modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

I registri predetti, preventivamente timbrati dall'ufficio accertatore, debbono essere tenuti con l'osservanza delle seguenti modalita':

1) le registrazioni debbono essere eseguite a ricalco in tre copie senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

3) per lo scarico di fine mese debbono essere indicati il numero e la data della distinta d'incasso sulla quale risulta:

a) per la prima volta nel mese lo scarico della serie;

b) l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

Alla fine di ciascun mese di attivita' devono essere indicate sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti e consegnate all'ufficio accertatore due copie dei fogli che riportano le registrazioni di chiusura. I biglietti delle serie in tutto o in parte non utilizzate a fine mese costituiscono il carico iniziale per il mese successivo.

I registri di carico e scarico e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati, per tre anni dall'ultima operazione di scarico, nei locali in cui si svolge l'attivita' dei soggetti che li hanno in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qual volta essi ne facciano richiesta.

art. 8

Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attivita'.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attivita' soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attivita', apposita distinta d'incasso in duplice copia.

Per gli spettacoli ed altre attivita' a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attivita', l'ora di inizio, nonche' i dati inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente e' tenuto ad indicare anche il titolo e la

casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualita'.

Per ogni giornata di spettacolo od attivita', all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con l'indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attivita' soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze puo' disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonche' di modelli riepilogativi.

art. 9

Biglietti per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerati progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

I biglietti venduti devono portare l'indicazione della societa' o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi.

art. 10

Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti conforme a modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il registro predetto, preventivamente vidimato dall'ufficio accertatore, deve essere tenuto con l'osservanza delle seguenti modalita':

- 1) le registrazioni devono essere eseguite senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;
- 2) le registrazioni di carico devono essere eseguite nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;
- 3) le registrazioni di scarico devono eseguirsi dopo la compilazione della distinta dell'incasso lordo giornaliero e devono essere vistate, all'atto di chiusura di ciascuna giornata di corsa o gara, dall'ufficio accertatore.

Entro tre giorni dall'ultimazione della corsa o gara e' fatto obbligo di consegnare all'ufficio accertatore, per la distribuzione, i biglietti gia' predisposti rimasti invenduti.

art. 11

Distinta d'incasso per scommesse.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Gli organizzatori di scommesse o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte d'incasso in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministero per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Per ogni giornata di corsa o di gara, all'atto della chiusura, deve essere effettuato il conteggio dei biglietti venduti e compilata la distinta d'incasso per far constare l'introito totale delle scommesse, annotandovi il quantitativo dei biglietti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente art. 9, con l'indicazione dei numeri con cui si e' iniziata e si e' chiusa la vendita nella giornata.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dal

totalizzatore e dai singoli allibratori, nonché il prospetto riepilogativo redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta d'incasso e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'organizzatore.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

art. 12

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Coloro che esercitano case da giuoco o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte per la contabilizzazione dei proventi in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Alla fine di ogni giornata di giuoco deve essere compilata la distinta per la contabilizzazione dei proventi per far constare l'introito della gestione, distinto per gli ingressi, per il giuoco e per gli introiti connessi.

Alla distinta dovranno essere allegate le note compilate per ciascun tavolo da giuoco.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta e' distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente.

Le copie delle distinte per la contabilizzazione dei proventi in possesso dell'esercente dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento del tributo.

art. 13

Accertamento in base a dichiarazione.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Allorquando l'accertamento a mezzo della distinta di incasso non sia applicabile ovvero si presenti notevolmente difficile per la minima importanza o per la natura dello spettacolo e dell'attivita' o per il genere o la minima importanza del locale in cui lo spettacolo o l'attivita' vengono dati, l'ufficio accertatore, previa autorizzazione

dell'intendenza di finanza competente per territorio, puo' consentire che l'imposta venga liquidata sulla base dell'introito imponibile denunciato, applicando le aliquote stabilite in relazione alla natura dello spettacolo o della attivita' ed ai prezzi praticati.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo e' stato dato o e' cessata l'attivita' o qualora si tratti di spettacoli od attivita' a carattere periodico entro la fine di ciascun mese, debbono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione.

L'ufficio accertatore procede, se del caso, all'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente od anche all'accertamento d'ufficio dell'imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione stessa, avvalendosi degli elementi e dati indicati dai contribuenti, di quelli raccolti d'ufficio o comunque a sua conoscenza.

L'accertamento in rettifica della dichiarazione o di ufficio deve essere portato a conoscenza del contribuente a pena di decadenza, entro il termine indicato dall'art. 40.

Avverso gli anzidetti accertamenti puo' essere proposto ricorso in sede amministrativa nei modi e termini previsti dal successivo art. 38.

art. 14

Imponibili medi

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

- a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
- b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita

dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.

art. 14 - bis

Apparecchi da divertimento e intrattenimento (N.D.R.: Vedi anche artt. 110 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 e 38 L. 23 dicembre 2000 n. 388.)

Testo: in vigore dal 01/01/2003

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai

sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' istituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base

imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.

art. 15

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

art. 16

Rivalsa.

Testo: in vigore dal 18/02/1999

Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

(Comma abrogato)

I prezzi degli spettacoli e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta.

art. 17

Concessione del servizio.

(NOTA REDAZIONALE: La convenzione con il concessionario, di cui al presente articolo, e' prorogata sino al 31/12/99. Vedi comma 2, art. 11, e art. 22 del DLG 26/02/99 n. 60).

Testo: in vigore dal 27/03/1999

Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' Italiana degli Autori ed Editori. I tributi riscossi dalla Societa' sono versati alla Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.

art. 18

Vigilanza.

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

- a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;
- b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;
- c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione: per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessere di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37; per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, Ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.

art. 19

Dichiarazione di effettuazione di attività'

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.

art. 20

Biglietti a riduzione.

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

art. 21

Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Non è dovuta l'imposta:

- a) per le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole;
- b) per gli ingressi nei giardini zoologici e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse per finalità culturali o di studio;
- c) sulle quote annuali versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica aderenti alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 44, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n.

1213, nonche' sulle quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgono attivita' rivolta specificatamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16.

art. 22

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identita' personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

art. 23

Ingressi gratuiti nei cinematografi.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari ed esercenti dei cinematografi non sono soggette all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda l'8 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

Parimenti non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornaliero nei predetti locali di spettacolo, ancorché non diano diritto ad occupare un posto, ma il numero di tali ingressi non può eccedere, per ciascuna giornata di spettacolo, il 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

Non sono computabili nelle percentuali di cui ai precedenti commi i biglietti di ingresso alle sale cinematografiche distribuiti gratuitamente dagli esercenti ai militari e graduati di truppa in divisa in occasione della celebrazione della giornata delle forze armate e del combattente.

art. 24

Pagina 9

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640

Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Per le manifestazioni sportive di qualunque genere che hanno luogo negli stadi, ippodromi, cinodromi o comunque in locali ed impianti chiusi, le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti di semplice ingresso non sono soggetti all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda il 3 per cento della capienza di ciascun complesso ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

Ove si tratti di manifestazioni sportive organizzate all'aperto o in luoghi non permanentemente ad esse destinati, non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di ingresso nel limite del 3 per cento della dotazione di biglietti chiesta per la manifestazione in relazione alla capacità recettiva del luogo ed al prevedibile afflusso di spettatori.

Le suddette percentuali devono essere ragguagliate a ciascuna categoria di posti.

art. 25

Ingressi gratuiti nei teatri.

Testo: soppresso dal 01/01/2000

Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente comprese quelle che non danno diritto all'assegnazione fissa di un posto non sono soggette all'imposta purché il numero degli ingressi consentiti non ecceda il 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

I biglietti gratuiti per il semplice ingresso o per l'occupazione di posti distribuiti giornalmente dagli impresari teatrali non sono soggetti all'imposta purché il loro numero non ecceda il 15 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

art. 26

Titoli di accesso gratuiti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. Per le attivita' previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.

art. 27

Tessere c.o.n.i., u.n.i.r.e., a.c.i.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attivita' di settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attivita' o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

art. 28

Vidimazione delle tessere gratuite.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

La validita' delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta e' subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti artt. 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

art. 29

Imposta sui biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli artt.

23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

art. 30

Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.

I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti negli artt. 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.

Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

art. 31

Divieto di applicare sovrapprezzi.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun sovrapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

art. 32

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso.

Testo: in vigore dal 11/05/2000

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

art. 33

Altre violazioni

Testo: in vigore dal 11/05/2000

1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

- a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
- b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
- c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
- d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
- e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;
- f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di

contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.

art. 34

Vendita di biglietti gratuiti.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 72.000 per ciascun biglietto.

art. 35

Altre violazioni.

Testo: soppresso dal 01/04/1998

Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia Prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a

L. 300.000

art. 36

Chiusura del locale.

Testo: in vigore dal 15/01/2000

- (Primo comma abrogato) -

In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

art. 37

Accertamento delle violazioni.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

- (Primo comma abrogato) -

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

art. 38

Ricorsi amministrativi.

Testo: in vigore dal 01/04/1998

Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.

Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro

sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

art. 39

Azione giudiziaria.

(N.D.R.: Il presente articolo e' illegittimo, per violazione degli artt 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 dello stesso D.P.R. 640/72, l'esperimento dell'azione giudiziaria anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo. Vedi la sentenza n. 360 del 27/7/94 della Corte costituzionale).

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

art. 40

Termini di decadenza - Rimborsi

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.

art. 41

Abrogazioni.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213; 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

art. 42

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 01/01/1973

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

Tariffa

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

Testo: in vigore dal 27/03/1999 con effetto dal 01/01/2000

	Genere di attivita'	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati.	10 per cento

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.

Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1999 n.544

Titolo del provvedimento:

Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti.(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2000)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, in particolare l'articolo 15 sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 74-quater inserito con l'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;

Visto il comma 5 dell'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede un apposito regolamento in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,

recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;

Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega

al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", concernente "Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

art. 1

Obblighi degli esercenti attivita' da intrattenimento.(N.D.R.: Per le sanzioni in corso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 32 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640.)

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. I soggetti che organizzano le attivita' elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, che applicano il regime forfettario di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicita', di sponsorizzazione, alle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di registrazione dei corrispettivi, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di liquidazione previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e di dichiarazione stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ma tengono il registro previsto dall'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972, in cui annotano, in apposita sezione, le fatture di cui al comma 1. E' fatto salvo l'esercizio dell'opzione per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari con le modalita' e

nei termini stabiliti dall'articolo 74, sesto comma dello stesso decreto n. 633 del 1972.

3. Per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali conformi alle disposizioni recate dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi, salvo quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento. Per le operazioni non accessorie effettuate nel corso dell'evento i relativi corrispettivi sono certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, in quanto applicabile.

4. Al termine di ogni giorno di attivita' e' emesso dall'apparecchio misuratore fiscale un documento riepilogativo giornaliero degli incassi. Per gli esercizi la cui attivita' si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo e' emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attivita' con riferimento alla data di inizio dell'evento.

5. Qualora per errore o guasto dell'apparecchio vengano emessi, nel corso della stessa giornata, piu' documenti riepilogativi, gli stessi, previa annotazione della cennata circostanza nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio, sono conservati a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

6. I soggetti di cui al comma 1, con la dichiarazione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, comunicano, oltre i dati ivi previsti, i nominativi degli intermediari di cui eventualmente si avvalgono per la vendita dei titoli di accesso.

7. Nel caso di mancato funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e dall'articolo 21,

comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui

all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In alternativa, i corrispettivi possono essere certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale, prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, integrati con le indicazioni di cui all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

8. Per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'imposta sugli intrattenimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del presente regolamento.

art. 2

Intrattenimenti organizzati da enti societa' o associazione.

(N.D.R.: Per le sanzioni in corso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 32 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640.)

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. Qualora per gli intrattenimenti elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto n. 640 del 1972 per i propri soci, sia previsto il pagamento di un corrispettivo specifico per l'ingresso anche da parte dei soci, sono rilasciati titoli di accesso a tutti gli intervenuti.

2. Gli stessi soggetti presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, apposita dichiarazione dell'ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono indicate le specifiche attivita' esercitate, rientranti o meno nell'area di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti.

art. 3

Prestazioni occasionali e prestazioni accessorie alle attivita' da intrattenimento.

(N.D.R.: Per le sanzioni in corso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 32 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640.)

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. I soggetti che organizzano occasionalmente attivita' da intrattenimento unitamente ad attivita' soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, certificano con uno dei documenti fiscali previsti dallo stesso decreto anche i corrispettivi relativi all'intrattenimento e alle eventuali operazioni accessorie. I soggetti non esercenti impresa che organizzano occasionalmente le attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 60 del 1999, producono la dichiarazione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto n. 640 del 1972, anteriormente all'effettuazione dell'evento e presentano al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, un'apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dei soggetti e l'indicazione dei corrispettivi percepiti.

art. 4

Imponibili medi.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. I soggetti che svolgono le attivita' di minima importanza e quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre non soggette di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 60 del 1999, assolvono l'imposta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, previa specifica comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, ovvero all'ufficio delle entrate competente, con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 19 dello stesso decreto, salvo che sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, in base alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Agli effetti della certificazione dei corrispettivi, per le attivita' di minima importanza, previste dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento.

2. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' superato il volume d'affari di cinquanta milioni di lire.

art. 5

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. Per ogni mese solare, i soggetti che gestiscono case da gioco o i loro rappresentanti compilano e sottoscrivono apposite distinte, in unico esemplare, per la contabilizzazione dei proventi.

2. Alla fine di ogni giornata di gioco e, comunque, entro le ore 24 del giorno successivo a quello in cui e' iniziato il gioco sono indicati in un'unica distinta i proventi realizzati, distinguendo quelli derivanti dal gioco, dagli ingressi e dagli altri introiti connessi.

3. Alla distinta sono allegate le note compilate per ciascun tavolo da gioco e per il totale degli apparecchi.

4. La distinta e' utilizzata dai soggetti di cui al comma 1 per la liquidazione ed il versamento del tributo.

5. Gli esemplari delle distinte per la contabilizzazione dei proventi sono tenuti e conservati dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

art. 6

Modalita' e termini di pagamento.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

a) per le attivita' a carattere continuativo svolte in un mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo;

b) per le attivita' occasionali, entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;

c) per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell'anno sociale.

2. Nei casi di mancato svolgimento delle attivita' soggette all'imposta, per le quali sia previsto, in base ad accordi intercorsi tra le parti, l'obbligo della restituzione del corrispettivo pagato per i titoli di accesso, l'imposta e' commisurata alle somme non

rimborsate e versata entro trenta giorni dall'originario termine di pagamento.

3. Qualora l'effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima.

art. 7

Obblighi degli esercenti attivita' spettacolistiche.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. Per le prestazioni di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' per le operazioni ad esse accessorie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, ad esclusione delle prestazioni di cui al n. 6, secondo periodo, della medesima tabella C, rese presso il domicilio del cliente, i cui corrispettivi sono certificati mediante rilascio della ricevuta fiscale prevista dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.

2. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 provvedono all'annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ai conseguenti adempimenti di liquidazione e versamento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, di dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' agli altri adempimenti previsti dal titolo II del medesimo decreto n. 633 del 1972.

art. 8

Contribuenti minori.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. I soggetti previsti dall'articolo 74-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinquanta milioni di lire, possono documentare i corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, integrati con le indicazioni di cui

all'articolo 74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'annotazione dei corrispettivi, dalle liquidazioni, dalle dichiarazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, ma assolvono gli obblighi di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di versamento annuale dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale.

3. I soggetti di cui al comma 1 che iniziano l'attività e presumono di realizzare un volume di affari non superiore al limite ivi previsto comunicano che intendono avvalersi del regime agevolativo, ai sensi dell'articolo 35, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è superato il limite di cinquanta milioni di lire.

art. 9

Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, alle associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applicano, per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, connesse agli scopi istituzionali, le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. L'opzione è comunicata al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al domicilio fiscale dell'associazione, prima dell'inizio dell'anno solare per il quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall'inizio di detto anno ed all'ufficio delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.

3. I soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato. Gli stessi soggetti effettuano il versamento trimestrale dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. I suddetti soggetti annotano distintamente nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, i proventi di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonche' le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

art. 10

Disposizioni di coordinamento.

Testo: in vigore dal 04/03/2000 con effetto dal 01/01/2000

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera h), e' sostituita dalla seguente: "le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;"

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera ss) e' aggiunta la seguente: "tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attivita' di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire".

art. 11

Disposizioni transitorie e decorrenza.

Testo: in vigore dal 10/08/2002

1. I soggetti di cui all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora alla data del 31 gennaio 2003 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il 31 gennaio 2003. In tale periodo certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992, ovvero dei biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti contabili previsti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 633 e n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992

Per una politica del turismo, 1993

Ecologia in albergo, 1993

Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993

La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993

Il turismo culturale in Italia, 1993

Il turismo marino in Italia, 1993

Serie storica dei minimi retributivi, 1993

Il finanziamento delle attività turistiche, 1994

Igiene e sanità negli alberghi, 1994

Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994

La prevenzione incendi: come gestire la sicurezza, 1995

Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995

Il franchising nel settore alberghiero, 1995

La prevenzione incendi: il registro dei controlli, 1996

Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997

La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997

Il lavoro temporaneo, 1997

Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997

Il collocamento obbligatorio nella giurisprudenza e nella prassi, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998

Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003

La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000

Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, 2001 – 2002

Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001

Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
La privacy nell'ospitalità, 2002

I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Il codice del lavoro nel turismo, 2003



